




Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 2090

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Isole Cayman sullo
scambio di informazioni in materia fiscale

N. 170 – 17 dicembre 2014



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 2090

Ratifica dell'Accordo tra Italia e Isole Cayman sullo
scambio di informazioni in materia fiscale

N. 170 – 17 dicembre 2014

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

Estremi del provvedimento

A.C. 2090

Titolo breve: **Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.**

Iniziativa: governativa

Commissione di merito: III Commissione

**Relatore per la
Commissione di merito:** CASSANO

Gruppo: PD

Relazione tecnica: presente

verificata dalla Ragioneria generale

riferita al testo presentato alla Camera

Parere richiesto

Destinatario: alla III Commissione in sede referente

Oggetto: testo del provvedimento

INDICE

ARTICOLI 1 - 13 DELL'ACCORDO	- 3 -
SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE	- 3 -

PREMESSA

Il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo delle Isole Cayman per lo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.

Come evidenziato dalla relazione illustrativa, per l'Italia la conclusione dell'Accordo - basato sul modello OCSE dei trattati per lo scambio di informazioni fiscali - può consentire l'inserimento della Parte contraente nella *white list*, che comprende gli Stati e territori con un regime fiscale conforme agli standard di legalità e di trasparenza adottati dall'Unione europea.

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

ARTICOLI 1 - 13 dell'Accordo

Scambio di informazioni in materia fiscale

Le norme dispongono, fra l'altro, quanto segue:

- per l'Italia viene stabilito che le informazioni da richiedere riguardano l'accertamento e la riscossione dell'IRPEF, dell'IRES, dell'IRAP, dell'IVA, dell'imposta sulle successioni, dell'imposta sulle donazioni e delle imposte sostitutive. Nell'ambito dello scambio di informazioni possono essere superati i limiti del segreto bancario (articoli da 1 a 5 e da 7 a 8);
- ciascuna Parte contraente può consentire ai rappresentanti dell'altra Parte di effettuare attività di verifica fiscale nel proprio territorio (articolo 6);
- i costi ordinari per l'assistenza sono a carico della Parte interpellata, mentre i costi straordinari devono essere sostenuti dalla Parte richiedente (articolo 9).

Il testo precisa che i costi straordinari non comprendono le normali spese amministrative e le spese generali sostenute dalla Parte interpellata per soddisfare le richieste di informazioni inviate dalla Parte richiedente;

- viene regolata l'esecuzione dell'Accordo negli ordinamenti interni, la sua entrata in vigore ed eventuale cessazione, nonché le procedure per la risoluzione delle controversie relative all'interpretazione dell'Accordo (articoli da 10 a 13).

La relazione tecnica afferma che dall'Accordo dovrebbero discendere effetti positivi nel campo della lotta all'evasione fiscale, producendo per l'erario italiano un'emersione di base imponibile e conseguentemente un potenziale recupero di gettito, peraltro non quantificabile.

Le attività previste dall'Accordo rientrano nelle competenze attribuite agli uffici dell'amministrazione fiscale e saranno svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

Per quanto concerne i costi straordinari di cui all'articolo 9, gli stessi hanno natura meramente eventuale e, qualora dovessero verificarsi, vi si farà fronte con apposito provvedimento legislativo.

Al riguardo si osserva preliminarmente che, come evidenziato dalle relazioni allegate al provvedimento, dall'Accordo in esame potrebbe derivare un incremento del gettito tributario collegato all'emersione di basi imponibili attualmente sottratte alla tassazione.

Ciò premesso, appare opportuna una conferma circa l'effettiva disponibilità – a legislazione vigente – delle risorse necessarie per lo svolgimento delle attività previste dall'Accordo, come indicato dalla RT.

Si prende atto, inoltre, del carattere eventuale e non prevedibile evidenziato dalla relazione tecnica con riferimento ai costi straordinari per l'assistenza fiscale, rispetto ai quali la stessa RT afferma che l'emergere di oneri richiederà l'individuazione di un'autonoma copertura finanziaria mediante l'approvazione di apposite norme legislative. Appare utile, peraltro, una precisazione al fine di chiarire se fra tali costi rientrano anche le eventuali spese di missione collegate alle verifiche fiscali all'estero previste dall'articolo 6 ovvero se si ritiene che queste ultime debbano essere svolte con le risorse disponibili a legislazione vigente, alla stregua delle altre attività ordinarie di competenza dell'amministrazione fiscale.